

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.  
 di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato  
 del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
407290190	LANCIANO	006200	00001086400	53

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	ECO.LAN. SPA		
INDIRIZZO	VIA ARCO DELLA POSTA 1 66034 LANCIANO CH		
PARTITA IVA / C.F.	01537100693		
BENEFICIARIO	REGIONE ABRUZZO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		
INDIRIZZO	VIA 65100 PESCARA PE		
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )	
DURATA DELLA GARANZIA	Dal 28/07/2021	Al 28/07/2026	

**Premesso che**

- che con Provvedimento Autorizzativo n. DPC 026/325 del 07.12.2018 della Regione Abruzzo Governo del territorio e politiche ambientali ha autorizzato la Ditta ECO.LAN. SPA in seguito denominata Contraente) con sede in Lanciano (CH) - Via Arco della Posta n. 1 - C.F.: 01537100693 - P.IVA: 01537100693 ad effettuare l'attività di esercizio di una piattaforma di tipo A ubicarsi in località Cerratina Lanciano (CH);
- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalla determinazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 155.799,42=(euro centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fideiussoria;
- che il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 e quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
- che è determinato l'Ente garantito la Regione Abruzzo.
- la presente polizza annulla e sostituisce la precedente polizza n. 402518706.

**Tutto ciò premesso**

La AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), con sede in MILANO – Corso Como, 17, iscritta nel registro delle imprese di Milano - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018 – Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto Ministeriale n. 17269 del 2/11/1987 (G.U. n. 263 del 10/11/1987) ad esercitare le Assicurazioni nel Ramo Cauzione e in regola con il disposto della Legge 10/6/1982 n. 348 e successive modifiche e integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del C. C., si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del Beneficiario fino a concorrenza dell'importo massimo di:

**euro 155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )**

L'accettazione della presente polizza, da parte del Beneficiario, conferma l'assenza di contestazioni dalla data di avvio dell'impianto ad oggi.

LIQUIDAZIONE PREMIO					
Premio iniziale	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	3.728,54	1.118,57	4.847,11	605,89	5.453,00

**Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in LANCIANO , il 20/07/2021****Il pagamento di euro = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.**

**AXA Assicurazioni S.p.A.**  
L'Agente AXA

.....





## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

**Art. 1 Durata della garanzia** - La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2, della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

**Art. 2 - Delimitazione della garanzia** - La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2, della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

**Art. 3 Calcolo del premio** Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

**Art. 4 Pagamento del risarcimento** Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro trenta giorni dalla notifica della delibera della Giunta della **REGIONE ABRUZZO**, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del C.C. la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del C.C.. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 5 Surrogazione** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Contraente ed obblighi solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri** L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 8 - Foro competente** Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

## CONDIZIONI DELLA GARANZIA CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE

**Art. 9 - Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'Art. 1.

**Art. 10 - Rivalsa** Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente fideiussione per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e l'Ente Garantito - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste all'art. 1952 C.C..

**Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 12 Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'Art 1953 C.C. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito dalla Società.

**Art. 13 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio del contratto stesso.

**Art. 15 - Foro Competente** - In caso di controversia fra la Società e il Contraente il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato  
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

**IL CONTRAENTE****AXA ASSICURAZIONI**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 10** (Rinuncia a tutte le eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.); **Art. 12** (Deposito cautelativo); **Art. 15** (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della suesesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.**

IL CONTRAENTE

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'AGENTE





**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.

di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
407290190	LANCIANO	006200	00001086400	53

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	ECO.LAN. SPA		
INDIRIZZO	VIA ARCO DELLA POSTA 1 66034 LANCIANO CH		
PARTITA IVA / C.F.	01537100693		
BENEFICIARIO	REGIONE ABRUZZO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		
INDIRIZZO	VIA 65100 PESCARA PE		
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )	
DURATA DELLA GARANZIA	Dal 28/07/2021	Al 28/07/2026	

**Premesso che**

- che con Provvedimento Autorizzativo n. DPC 026/325 del 07.12.2018 della Regione Abruzzo Governo del territorio e politiche ambientali ha autorizzato la Ditta ECO.LAN. SPA in seguito denominata Contraente) con sede in Lanciano (CH) - Via Arco della Posta n. 1 - C.F.: 01537100693 - P.IVA: 01537100693 ad effettuare l'attività di esercizio di una piattaforma di tipo A ubicarsi in località Cerratina Lanciano (CH);
- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalla determinazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 155.799,42=(euro centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fideiussoria;
- che il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 e quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
- che è determinato l'Ente garantito la Regione Abruzzo.
- la presente polizza annulla e sostituisce la precedente polizza n. 402518706.

**Tutto ciò premesso**

La AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), con sede in MILANO – Corso Como, 17, iscritta nel registro delle imprese di Milano - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018 – Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto Ministeriale n. 17269 del 2/11/1987 (G.U. n. 263 del 10/11/1987) ad esercitare le Assicurazioni nel Ramo Cauzione e in regola con il disposto della Legge 10/6/1982 n. 348 e successive modifiche e integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del C. C., si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del Beneficiario fino a concorrenza dell'importo massimo di:

**euro 155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )**

L'accettazione della presente polizza, da parte del Beneficiario, conferma l'assenza di contestazioni dalla data di avvio dell'impianto ad oggi.

LIQUIDAZIONE PREMIO					
Premio iniziale	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	3.728,54	1.118,57	4.847,11	605,89	5.453,00

**Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in LANCIANO , il 20/07/2021****Il pagamento di euro = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.****AXA Assicurazioni S.p.A.**  
L'Agente AXA



## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

**Art. 1 Durata della garanzia** - La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2, della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

**Art. 2 - Delimitazione della garanzia** - La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2, della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

**Art. 3 Calcolo del premio** Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

**Art. 4 Pagamento del risarcimento** Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro trenta giorni dalla notifica della delibera della Giunta della **REGIONE ABRUZZO**, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del C.C. la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del C.C.. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 5 Surrogazione** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Contraente ed obblighi solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri** L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 8 - Foro competente** Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

## CONDIZIONI DELLA GARANZIA CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE

**Art. 9 - Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'Art. 1.

**Art. 10 - Rivalsa** Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente fideiussione per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e l'Ente Garantito - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste all'art. 1952 C.C..

**Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 12 Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'Art 1953 C.C. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito dalla Società.

**Art. 13 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio del contratto stesso.

**Art. 15 - Foro Competente** - In caso di controversia fra la Società e il Contraente il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.

di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

**IL CONTRAENTE****AXA ASSICURAZIONI**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 10** (Rinuncia a tutte le eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.); **Art. 12** (Deposito cautelativo); **Art. 15** (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della suesesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.**

IL CONTRAENTE

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'AGENTE



**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.  
 di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato  
 del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
407290190	LANCIANO	006200	00001086400	53

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	ECO.LAN. SPA		
INDIRIZZO	VIA ARCO DELLA POSTA 1 66034 LANCIANO CH		
PARTITA IVA / C.F.	01537100693		
BENEFICIARIO	REGIONE ABRUZZO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		
INDIRIZZO	VIA 65100 PESCARA PE		
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )	
DURATA DELLA GARANZIA	Dal 28/07/2021	Al 28/07/2026	

**Premesso che**

- che con Provvedimento Autorizzativo n. DPC 026/325 del 07.12.2018 della Regione Abruzzo Governo del territorio e politiche ambientali ha autorizzato la Ditta ECO.LAN. SPA in seguito denominata Contraente) con sede in Lanciano (CH) - Via Arco della Posta n. 1 - C.F.: 01537100693 - P.IVA: 01537100693 ad effettuare l'attività di esercizio di una piattaforma di tipo A ubicarsi in località Cerratina Lanciano (CH);
- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalla determinazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 155.799,42=(euro centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fideiussoria;
- che il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 e quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
- che è determinato l'Ente garantito la Regione Abruzzo.
- la presente polizza annulla e sostituisce la precedente polizza n. 402518706.

**Tutto ciò premesso**

La AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), con sede in MILANO – Corso Como, 17, iscritta nel registro delle imprese di Milano - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018 – Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto Ministeriale n. 17269 del 2/11/1987 (G.U. n. 263 del 10/11/1987) ad esercitare le Assicurazioni nel Ramo Cauzione e in regola con il disposto della Legge 10/6/1982 n. 348 e successive modifiche e integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del C. C., si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del Beneficiario fino a concorrenza dell'importo massimo di:

**euro 155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )**

L'accettazione della presente polizza, da parte del Beneficiario, conferma l'assenza di contestazioni dalla data di avvio dell'impianto ad oggi.

LIQUIDAZIONE PREMIO					
Premio iniziale	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	3.728,54	1.118,57	4.847,11	605,89	5.453,00

**Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in LANCIANO , il 20/07/2021****Il pagamento di euro = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.**
**AXA Assicurazioni S.p.A.**  
 L'Agente AXA

.....





## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

**Art. 1 Durata della garanzia** - La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2, della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

**Art. 2 - Delimitazione della garanzia** - La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2, della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

**Art. 3 Calcolo del premio** Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

**Art. 4 Pagamento del risarcimento** Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro trenta giorni dalla notifica della delibera della Giunta della **REGIONE ABRUZZO**, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del C.C. la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del C.C.. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 5 Surrogazione** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Contraente ed obblighi solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri** L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 8 - Foro competente** Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

## CONDIZIONI DELLA GARANZIA CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE

**Art. 9 - Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'Art. 1.

**Art. 10 - Rivalsa** Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente fideiussione per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e l'Ente Garantito - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste all'art. 1952 C.C..

**Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 12 Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'Art 1953 C.C. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito dalla Società.

**Art. 13 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio del contratto stesso.

**Art. 15 - Foro Competente** - In caso di controversia fra la Società e il Contraente il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato  
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

**IL CONTRAENTE****AXA ASSICURAZIONI**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 10** (Rinuncia a tutte le eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.); **Art. 12** (Deposito cautelativo); **Art. 15** (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della suesesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.**

IL CONTRAENTE

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'AGENTE





**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.  
 di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato  
 del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
407290190	LANCIANO	006200	00001086400	53

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	ECO.LAN. SPA		
INDIRIZZO	VIA ARCO DELLA POSTA 1 66034 LANCIANO CH		
PARTITA IVA / C.F.	01537100693		
BENEFICIARIO	REGIONE ABRUZZO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		
INDIRIZZO	VIA 65100 PESCARA PE		
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )	
DURATA DELLA GARANZIA	Dal 28/07/2021	Al 28/07/2026	

**Premesso che**

1. che con Provvedimento Autorizzativo n. DPC 026/325 del 07.12.2018 della Regione Abruzzo Governo del territorio e politiche ambientali ha autorizzato la Ditta ECO.LAN. SPA in seguito denominata Contraente) con sede in Lanciano (CH) - Via Arco della Posta n. 1 - C.F.: 01537100693 - P.IVA: 01537100693 ad effettuare l'attività di esercizio di una piattaforma di tipo A ubicarsi in località Cerratina Lanciano (CH);
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalla determinazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 155.799,42=(euro centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fideiussoria;
4. che il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 e quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. che è determinato l'Ente garantito la Regione Abruzzo.
6. la presente polizza annulla e sostituisce la precedente polizza n. 402518706.

**Tutto ciò premesso**

La AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), con sede in MILANO – Corso Como, 17, iscritta nel registro delle imprese di Milano - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018 – Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto Ministeriale n. 17269 del 2/11/1987 (G.U. n. 263 del 10/11/1987) ad esercitare le Assicurazioni nel Ramo Cauzione e in regola con il disposto della Legge 10/6/1982 n. 348 e successive modifiche e integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del C. C., si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del Beneficiario fino a concorrenza dell'importo massimo di:

**euro 155.799,42 (euro Centocinquantacinquemilasettecentonovantanove/42 )**

L'accettazione della presente polizza, da parte del Beneficiario, conferma l'assenza di contestazioni dalla data di avvio dell'impianto ad oggi.

LIQUIDAZIONE PREMIO					
Premio iniziale	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	3.728,54	1.118,57	4.847,11	605,89	5.453,00

**Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in LANCIANO , il 20/07/2021****Il pagamento di euro = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.**

**AXA Assicurazioni S.p.A.**  
L'Agente AXA

.....





## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

**Art. 1 Durata della garanzia** - La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2, della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

**Art. 2 - Delimitazione della garanzia** - La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2, della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

**Art. 3 Calcolo del premio** Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

**Art. 4 Pagamento del risarcimento** Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro trenta giorni dalla notifica della delibera della Giunta della **REGIONE ABRUZZO**, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del C.C. la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del C.C.. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 5 Surrogazione** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Contraente ed obblighi solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri** L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 8 - Foro competente** Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

## CONDIZIONI DELLA GARANZIA CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE

**Art. 9 - Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'Art. 1.

**Art. 10 - Rivalsa** Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente fideiussione per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e l'Ente Garantito - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste all'art. 1952 C.C..

**Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 12 Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'Art 1953 C.C. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito dalla Società.

**Art. 13 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio del contratto stesso.

**Art. 15 - Foro Competente** - In caso di controversia fra la Società e il Contraente il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Firmato digitalmente da BERTA GIANCARLO

**IL CONTRAENTE****AXA ASSICURAZIONI**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

**Art. 10** (Rinuncia a tutte le eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.); **Art. 12** (Deposito cautelativo); **Art. 15** (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della suesesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.**

**Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.**

IL CONTRAENTE

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'AGENTE

## Il Documento e' disponibile all'indirizzo:

<http://dockeeper.cstconsulting.net/DocKeeper/downloadLinkedDocument?link=259fe960b4072823353d722ad02744f7e80483e4>

NUMERO POLIZZA: 407290190

Oppure sul sito: [www.axa.it](http://www.axa.it) - sezioni riservate - firma digitale - 259fe960b4072823353d722ad02744f7e80483e4